

Dichiarazione degli Stati EFTA**relativa alla decisione n. 249/2018 che integra la direttiva (UE) 2015/849 nell'accordo SEE**

La direttiva (UE) 2015/849 contiene disposizioni con riferimenti ad atti adottati ai sensi del titolo V del TFUE. Si ricorda che l'integrazione di atti contenenti tali disposizioni nell'accordo SEE viene effettuata fermo restando che la normativa dell'UE adottata ai sensi del titolo V del TFUE non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE.

Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti**relativa alla decisione n. 249/2018 che integra la direttiva (UE) 2015/849 nell'accordo SEE**

Le Parti contraenti hanno convenuto di inserire la frode grave ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea nell'elenco dei reati-presupposto del riciclaggio di denaro. Per motivi pratici, la quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva (UE) 2015/849) è stata integrata senza un accordo di reciprocità inteso a tutelare anche gli interessi finanziari degli Stati SEE EFTA. Tuttavia, i principi di reciprocità e omogeneità stabiliti nell'accordo SEE, in particolare nel considerando 4 e nell'articolo 1, restano pienamente applicabili anche alla tutela reciproca contro le attività criminose che ledono gli interessi finanziari delle Parti contraenti quali definiti nella decisione n. 249/2018 del 5 dicembre 2018.

21CE2517

